

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter

AGOSTO-SETTEMBRE 2014

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

SOMMARIO

Premessa	1
IFRS Foundation	2
Riunione IASB	2
Riunione IFRS Interpretation Committee	2
Documenti pubblicati	2
Unione europea	4
EFRAG	5
Riunione TEG	5
OIC	6
Altri aggiornamenti	8

Premessa

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - intende fornire mensilmente un'informativa sulle novità che attengono alla materia contabile.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

La newsletter è predisposta dallo staff dell'OIC e non è oggetto di formale approvazione da parte degli Organi tecnici dell'Organismo.

IFRS Foundation

Riunione IASB

- 1.1 Nella riunione del 22-24 settembre 2014 ([IASB Update](#)) lo IASB ha trattato, tra l'altro, i seguenti temi:
- *Disclosure Initiative*
 - *Research Project (Research project on post-employment benefits e Business combinations under common control)*
 - *Insurance contracts*
 - *Conceptual Framework*
 - *IFRS IC issues*
 - *Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*

Riunione IFRS Interpretation Committee

- 1.2 Nella riunione dell'IFRS *Interpretations Committee* (IFRS IC) del 16-17 settembre 2014 ([IFRS IC Update](#)) i principali temi oggetto di discussione hanno riguardato:
- *Items for continuing consideration: IFRS 11 – implementation issues, IFRS 5 – write-down of a disposal group and reversal of impairment losses relating to goodwill recognised for a disposal group, IAS 12 – Measurement of current income tax on uncertain tax positions, IFRIC 14 e IAS 19 – Availability of Refunds from a Defined Benefit Plan managed by an Independent Trustee;*
 - *Tentative agenda decisions: IFRS 12 – Disclosures for a subsidiary with a material non-controlling interest and for a material joint venture or associate, IFRS 13 – The fair value hierarchy when third-party consensus prices are used, IAS 28 – Fund manager's significant influence over a fund, IAS 39 – Accounting for embedded foreign currency derivatives in host contracts, IFRIC 21 – Levies raised on production property, plant and equipment.*

Documenti pubblicati

- 1.3 Lo IASB nei mesi di agosto/settembre 2014 ha pubblicato:
- ***Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27)***
Le modifiche allo IAS 27 hanno l'obiettivo di consentire alle entità di utilizzare l'*equity method* per contabilizzare gli investimenti in controllate, *joint ventures* e

collegate nel bilancio separato. Tali modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 ma è comunque consentita un'applicazione anticipata. ([comunicato stampa](#))

– **[ED Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses \(Proposed amendments to IAS 12\)](#)**

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di chiarire con riferimento a strumenti di debito misurati al fair value se, in determinate circostanze, si procede alla rilevazione di imposte differite attive. La consultazione termina il 18 dicembre 2014.

– **[Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture \(Amendments to IFRS 10 and IAS 28\)](#)**

Le modifiche hanno l'obiettivo di chiarire il trattamento contabile, sia nel caso di perdita del controllo di una controllata (regolata da IFRS 10) che nel caso di *downstream transactions* regolato da IAS 28, a seconda che l'oggetto della transazione sia (o non sia) un *business*, come definito da IFRS 3.

Se l'oggetto della transazione è un *business*, allora l'utile deve essere rilevato per intero in entrambi i casi (ie perdita del controllo e *downstream transactions*) mentre se l'oggetto della transazione non è un *business*, allora l'utile deve essere rilevato, in entrambi i casi, solo per la quota relativa alle interessenze dei terzi

Tali modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 ma è comunque consentita un'applicazione anticipata. ([comunicato stampa](#))

– **[ED Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value \(Proposed amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 and IAS 36 and Illustrative Examples for IFRS 13\)](#)**

Le modifiche proposte riguardano la misurazione di investimenti in controllate, *joint ventures* e collegate valutati al fair value, quando tali investimenti sono quotati in un mercato attivo.

La consultazione termina il 16 gennaio 2015.

– **[DP Reporting the Financial Effects of Rate Regulation](#)**

Il DP è importante per quelle entità la cui attività è influenzata da un regime di regolamentazione delle tariffe ed ha come obiettivo quello di raccogliere input in particolare su due questioni:

- se ci sono eventuali caratteristiche che rendono il contesto economico di un'entità *rate-regulated* differente dalle altre, e, se sì, quali sono;
- se tali caratteristiche devono essere riflesse nei bilanci, attraverso modifiche degli attuali IFRS.

La consultazione termina il 15 gennaio 2015.

– ***Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle***

Si tratta di una serie di modifiche agli IFRS, in risposta a questioni emerse nel 2012-2014. Gli standard oggetto di modifica sono quattro: l'IFRS 5 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, l'IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*, lo IAS 19 *Employee Benefits* e lo IAS 34 *Interim Financial Reporting*.

Tali modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 ma è comunque consentita un'applicazione anticipata. ([comunicato stampa](#))

Unione europea

1.4 Nel mese di agosto è stato pubblicato:

– **[Impact of International Financial Reporting Standards \(IFRS\) in the EU: public consultation](#)**

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per valutare l'impatto degli IFRS nell'Unione Europea, a circa dieci anni dalla loro adozione. Con tale consultazione che porta a rivedere il Regolamento IAS (1606/2002), la Commissione si pone l'obiettivo di valutare, in particolare, quattro aspetti:

- l'impatto attuale degli IFRS;
- il grado di soddisfazione degli obiettivi per cui gli IFRS sono stati introdotti in Europa;
- l'attuale validità di tali obiettivi;
- eventuali aree di miglioramento.

La consultazione, che terminerà il 31 ottobre 2014, è diretta a raccogliere input da tutte le parti interessate, sia private che pubbliche. In particolare, si auspica un riscontro da parte di preparers e users. L'esito della consultazione sarà riepilogato in un report che la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento Europeo entro la fine del 2014.

A supporto dell'attività della Commissione, nel giugno del 2014, è stato creato un gruppo di lavoro informale che assisterà la Commissione in tutto il processo. ([comunicato stampa](#)).

1.5 È stata adottata il 29 settembre 2014 dal Consiglio dell'Unione Europea la direttiva sulle informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità che alcune società

dovranno fornire in merito alle questioni ambientali, sociali e di *governance* ([comunicato stampa](#)).

La nuova direttiva, che modifica la direttiva contabile 34/2013, si applica alle grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico, con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

In particolare, tali società dovranno fornire informazioni nei loro bilanci annuali in tema di politiche ambientali, sociali e del lavoro, di diritti umani e anti-corruzione. Dovranno includere una descrizione delle politiche adottate dalla società su questi aspetti, i risultati di tali politiche, i rischi connessi a tali aspetti e come la società li gestisce.

La direttiva sarà ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli Stati Membri dovranno recepirla entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Pertanto, tali informazioni saranno richieste a partire dall'esercizio 2017.

EFRAG

Riunione TEG

- 1.6 Nella conference call tenutasi il 24 luglio 2014, il TEG dell'EFRAG ha discusso di:
- *EFRAG/ANC/FRC Research Paper The Role of the Business Model in Financial Statements*
 - *IASB Discussion Paper Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging*
 - *IASB Publication Clarification of Acceptable Method of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)*
 - *IASB Publication Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to IFRS 11)*
- 1.7 Nella riunione del 3-5 settembre 2014, il TEG dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro, di:
- *EFRAG Short Discussion Series Paper The Equity Method: a measurement basis or one-line consolidation?*
 - *IFRS 9 Financial Instruments*
 - *IFRS 11 Joint Arrangements*
 - *IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*

- *IASB Discussion Paper Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging*
- *IASB Project A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting*
- *IASB Project Insurance Contracts*
- *IASB Project Leases*
- *IASB Project Rate-regulated Activities*
- *IASB Project Clarifications of Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions (Proposed amendments to IFRS 2)*
- *IASB Publication Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to IFRS 11)*
- *IASB Publication Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27)*
- *IASB Exposure Draft Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Proposed amendments to IAS 12)*
- *IASB Project Insurance Contracts*
- *IASB Project Rate-regulated Activities ([EFRAG Update](#))*

OIC

1.8 Nel mese di agosto, nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sono stati pubblicati gli altri Principi contabili, approvati in via definitiva dagli Organi dell'OIC. Si tratta dei Principi contabili:

- [OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali](#)
- [OIC 10 Rendiconto finanziario](#)
- [OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio](#)
- [OIC 13 Rimanenze](#)
- [OIC 14 Disponibilità liquide](#)
- [OIC 16 Immobilizzazioni materiali](#)
- [OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto](#)
- [OIC 18 Ratei e risconti](#)
- [OIC 19 Debiti](#)
- [OIC 22 Conti d'ordine](#)
- [OIC 23 Lavori in corso su ordinazione](#)

- [OIC 25 Imposte sul reddito](#)
- [OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera](#)
- [OIC 28 Patrimonio netto](#)
- [OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio](#)
- [OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto](#)

Tali Principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

1.9 In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC. La legge integra il d.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell'OIC già previste dalla legge 244/2007. Si riporta di seguito il testo delle disposizioni relative all'OIC:

“Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità

1. L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;*
- b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;*
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.*

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta.

Art. 9-ter – Finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità

1. Al finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano di Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano di Contabilità tramite il sistema camerale.”

Altri aggiornamenti

1.10 L'OIC, lo standard setter spagnolo (ICAC), lo standard setter olandese (RJ) e l'EFRAG hanno pubblicato, nell'ambito dei progetti *proactive*, il [Discussion Paper “Separate Financial Statements”](#).

È ampiamente accettato che i bilanci presentati dalla società capogruppo o da un investitore, se preparati in base agli IFRS o ai principi contabili nazionali, forniscono informazioni utili ai fini decisionali per gli utenti, incluse le informazioni sulla capacità dell'entità di generare flussi di cassa per rimborsare il debito e distribuire dividendi ai suoi azionisti. Essi forniscono anche informazioni sui rapporti infragruppo e sulle interdipendenze economiche. Inoltre, tali bilanci servono anche a valutare la conformità con le disposizioni legislative in numerose giurisdizioni.

L'opzione presente nel Regolamento europeo 1606/2002 ha permesso alle società di redigere i loro bilanci annuali conformemente ai principi contabili internazionali. Tuttavia, nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di esercitare tale opzione, una serie di problemi operativi sono sorti con riferimento al bilancio separato.

Il Discussion Paper ha l'obiettivo di affrontare tali aspetti considerando come i bilanci (diversi da quelli consolidati) sono utilizzati in Europa ai fini del processo decisionale economico, e analizzando le questioni contabili tecniche che emergono dalla redazione di tali bilanci secondo gli IFRS. Infine, il Discussion Paper propone soluzioni ai problemi identificati e suggerimenti su come considerare il bilancio separato in futuro.

La consultazione termina il 31 dicembre 2014.